

**SENTENZA**

**Cassazione civile sez. I - 01/08/2023, n. 23333**

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE	Francesco Antonio	-	Presidente	-
Dott. MARULLI	Marco	-	Consigliere	-
Dott. TRICOMI	Laura	-	Consigliere	-
Dott. NAZZICONE	Loredana	-	Consigliere	-
Dott. FIDANZIA	Andrea	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14986/2021 R.G. proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO  
SECONDIGLIANO N. 94, presso lo studio dell'avvocato DI GIUSEPPE  
DONATO DOMENICO ((Omissis)) che lo rappresenta e difende;  
- ricorrente -  
contro

L.A., elettivamente domiciliato in PESARO VIA MARSALA 10,  
presso lo studio dell'avvocato COLI ALBERTO ((Omissis)) che lo  
rappresenta e difende;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1360/2020  
depositata il 21/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023  
dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

**FATTI DI CAUSA**

Per quanto rileva, la Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 1360/2020, depositata il 21.12.2020, ha confermato la sentenza n. 985/2019 con cui il Tribunale di Pesaro ha affidato in via esclusiva i minori V. e M. al padre, L.A., dopo aver accertato che il provvedimento presidenziale del 22.3.2017 - con cui entrambi i minori erano stati affidati in

modo condiviso ad entrambi i genitori con collazione presso il padre e diritto di visita della madre, A.L. - era stato ripetutamente violato dalla madre, avendo costei tenuto con sé uno dei figli, impedito al padre di frequentare il minore V., ed omettendo ella di far visita al figlio M., impedendo, altresì, la frequentazione dei due fratelli per anni, determinando in tal modo un pregiudizio per entrambi i minori.

La Corte d'Appello ha, a sua volta, evidenziato la persistente inosservanza, protrattasi per diversi anni, da parte da parte di A.L., dei provvedimenti emessi nell'interesse dei minori nel corso del giudizio di primo grado.

In particolare, la sig.ra A., impedendo, per un prolungato periodo, la frequentazione dei fratelli tra di loro, del padre con il figlio più piccolo, e non mantenendo i rapporti con il figlio M., più grande, ma pur sempre minorenni, aveva posto in essere una condotta, che per il lungo tempo in cui si era protratta, era stata pregiudizievole per i minori, perché aveva comportato un allontanamento tra i due fratelli, con la inevitabile sofferenza dovuta all'impossibilità di vivere insieme per alcuni anni, sia perché aveva influito negativamente sul diritto alla bigenitorialità dei minori.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.L. affidandolo ad un unico articolato motivo.

L.A. ha resistito in giudizio con controricorso.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 333 e 337 ter c.c....

Evidenzia, in primo luogo, che il marito è una persona violenta, essendosi reso responsabile di episodi di maltrattamenti nei suoi confronti, per i quali è imputato in un processo penale pendente presso il Tribunale di Pesaro e non è quindi il soggetto più idoneo per crescere i minori M. e V..

Deduce la ricorrente la violazione del principio di bigenitorialità, che può essere derogato solo quando l'affidamento ad uno dei coniugi sia contrario all'interesse del minore. Tale situazione può verificarsi, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza, solo in caso di inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo o nel rifiuto del minore di rapportarsi con uno dei genitori.

Nessuno di questi criteri era stato tenuto in considerazione della sentenza impugnata.

2. Il ricorso presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 28244/2019, conf. Cass. n. 27348/2022) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui "In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.

Questa Corte di legittimità (vedi Cass. n. 6535 del 06/03/2019) ha, altresì, enunciato il principio di diritto secondo cui alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.

Non vi è dubbio che la Corte d'Appello abbia fatto buon governo di tali principi, evidenziando, con una motivazione che soddisfa ampiamente il requisito del "minimo costituzionale" (secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014) - come tale non sindacabile in sede di legittimità - non solo la capacità genitoriale del L., ma anche le modalità altamente pregiudizievoli per l'interesse dei minori con cui la ricorrente ha in passato svolto la sua funzione genitoriale, avendo impedito, per un prolungato periodo, la frequentazione dei fratelli tra di loro, del padre con il figlio più piccolo, e non mantenendo i rapporti con il figlio M., più grande, ma pur sempre minorenne, così provocando ai minori una notevole sofferenza.

In particolare, il giudice d'appello ha evidenziato, nel ricostruire la vicenda processuale, che il giudice istruttore del giudizio di primo grado, con provvedimento del 14.8.2017, ha condannato, ex art. 614 bis c.p.c., la A. al pagamento di 30 Euro giornalieri in favore di L.A. per ogni giorno di inadempimento dell'obbligo di condurre il minore V. presso il padre, come disposto dal Presidente del Tribunale.

Con provvedimento dell'11.4.2018, il G.I. ha delegato i S.S. del Comune di (Omissis) all'esecuzione del provvedimento di consegna del minore al padre, vista la non

collaborazione della madre nell'esecuzione del provvedimento e, con successivo provvedimento del 27.2.2019, ha autorizzato la consegna del predetto minore nelle mani del padre a mezzo della forza pubblica. I Carabinieri, con nota del 20.4.2019, hanno riportato che la A. ed il bambino non erano rintracciabili.

Infine, la sentenza impugnata ha dato atto che la A. è stata condannata dal Tribunale di Pesaro per i reati di mancata esecuzione di un ordine del giudice e per sottrazione di minorenni.

Tutte le circostanze sopra indicate dimostrano la persistente inosservanza (protrattasi per degli anni), da parte della ricorrente, dei provvedimenti emessi nell'interesse dei minori nel corso del giudizio di primo grado, tanto è vero che è stato possibile dare attuazione a tali provvedimenti concernenti il minore V. solo nel mese di giugno 2020 quando quest'ultimo è stato rintracciato, a seguito di indagini delle forze dell'ordine, nel Comune di (Omissis) presso un'abitazione ove vive la ricorrente.

La ricorrente non ha inteso confrontarsi con tali precise argomentazioni, limitandosi ad evidenziare la natura violenta ed aggressiva del marito, che, secondo la stessa ricostruzione della ricorrente, non è stata ancora oggetto di un vaglio in sede giurisdizionale, e nulla osservando sulla ritenuta capacità del L. - che si era occupato in via esclusiva della cura del minore M. in relazione alla condotta omissiva della moglie - di entrare in sintonia con i vissuti e i bisogni fondamentali del bambino.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2023

